

STATUTO

**L'AQUILONE COOP. SOCIALE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IERZU NU VIA UMBERTO 258

Numero REA: NU - 58450

Codice fiscale: 00975720913

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B) ALL'ATTO N.1842

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Jerzu la società cooperativa denominata "L'AQUILONE Cooperativa Sociale a r.l.".

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio

Art. 4 (Oggetto sociale)

4 di 40

	locali;	
	- organizzare e gestire centri di aggregazione sociale, asili	
	nido, case di riposo, comunità alloggio e similari, compresa	
	la gestione della mensa, della pulizia, sorveglianza e tutti i	
	servizi A.D.I., per conto di Enti pubblici in particolare le	
	aziende sanitarie locali;	
	- attivare un servizio di segretariato sociale ed assistenzia-	
	le;	
	- turismo sociale;	
	- svolgere attività agricole, industriali, commerciali, servi-	
	zi, laboratori, tutto finalizzato all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate;	
	- gestire servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-	
	sanitari individuati dalla L.R. n. 4 del 25 gennaio 1988 e dai	
	relativi regolamenti di attuazione e dai piani Regionali in	
	materia;	
	- gestire interventi previsti dalla L. n. 16 del 19 luglio	
	1991;	
	- partecipare agli appalti pubblici e privati per l'assunzione	
	e l'affidamento di attività rientranti tra gli scopi della so-	
	cietà;	
	- ogni altra attività annessa, affine, o riferibile all'atti-	
	vità delle cooperative sociali in genere, anche se non speci-	
	ficatamente indicata.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	

	nessa ed affine agli scopi avanti indicati nonchè compiere
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
	di natura mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché tutti
	gli atti e negozi giuridici necessari o utili al conseguimento
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-
	tenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inol-
	tre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di sta-
	bile investimento e non di collocamento sul mercato.
	Se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di
	società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del
	conseguimento degli scopi sociale della cooperativa.
	Partecipare alle cooperative sociali di cui alla legge 8
	novembre 1991 n. 381.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-
	lamento approvato con decisione dei soci.
	TITOLO III - SOCI
	Art. 5 (Soci ordinari)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
	al minimo stabilito dalla legge.
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in

grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa, e che comunque contribuiscano attivamente, costantemente e prevalentemente al raggiungimento degli scopi per cui la Cooperativa è sorta.

Art. 6 (Soci lavoratori)

I soci lavoratori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando all'Assemblea dei soci ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere, dall'organo amministrativo, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di caratte-

	re economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento interno può definire le misure da adottare	
	in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	L'organo amministrativo potrà deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3	
	del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non po-	
	trà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ra-	
	gione dell'interesse o al fine di completare la loro formazio-	
	ne o in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impre-	
	sa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento del-	
	l'ammissione e comunque, non può essere superiore a cinque an-	
	ni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Co-	
	stituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizza-	
	tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sot-

	toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla leg-	
	ge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	il luogo di costituzione e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul li-	
	bro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	

sione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e degli organi sociali è quello risultante dai libri so-

ciali. È onere dei soci e dei componenti degli organi sociali, comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica affinché possano essere utilizzati nei loro confronti tali forme di comunicazione.

La variazione del domicilio predetto ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1.** per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2.** per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c)** il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere innanzi il tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno 10 (dieci) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei paga-	
	menti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo;	
	f) Il socio può essere escluso qualora non adempia la pro-	
	pria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque,	
	qualora incorra in una delle cause di interruzione del rap-	
	porto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato	
	nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n.	
	142/2001;	
	g) Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rap-	
	porto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la	
	sola prestazione lavorativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può propor-	
	re, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	opposizione al Tribunale del luogo ove ha sede la società. Lo	

scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono competenza del tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società

	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei)	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	

	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-	
	sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-	
	sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società e-	
	sprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dal-	
	l'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del suben-	
	tro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sen-	
	si dell'art. 13.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 (un) anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere	
	b), c), d), e), f), g), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	

19 di 40

	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 2483 C.C.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Presidente ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica	
	quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti C.C., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	Statuto.	
	Art. 18	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente	
	alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	

golamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 5,00 (cinque) ciascuna.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita per decisione dei soci e/o prevista per legge.

	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per dive-	
	nire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazio-	
	ne deve essere motivato.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	

	sione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio conso-	
	lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative al-	
	la struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Am-	
	ministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sul-	
	la destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente, ossia in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mez-	
	zo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, al-	
	la costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	

	visibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distri-	
	buzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massi-	
	ma prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilan-	
	cio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V - DECISIONE DEI SOCI	
	Art. 23	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sinda-	
	cale, se nominato;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479-bis del Codice Civile.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, raccomandata a mano, fax o posta elettronica inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-

senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Art. 26 (Funzioni Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;
- 5) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 6) procede alla nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni;

	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci.	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta dall'organo	
	amministrativo.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un proget-	
	to o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che stra-	

	ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del	
	tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento	
	della sede sociale in altra località del territorio dello Sta-	
	to, tanto in prima quanto in seconda convocazione le delibera-	
	zioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti come appresso	
	specificato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	

	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adattarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomi-	
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Con-	
	siglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nume-	
	ro di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	L'organo amministrativo non può essere nominato per un pe-	
	riodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale	
	l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati al-	
	l'Assemblea dei soci dalla legge.	

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2445-octies c.c..

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sin-

	dacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sinda-	
	cale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad	
	alcuno di essi.	
	Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di	
	idonea polizza assicurativa.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'organo ammini-	
	strativo, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio; perciò sono autorizzati a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-	
	tanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davan-	
	ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	

qualunque grado di giurisdizione.

L'Organo Amministrativo ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permute, alienazioni mobiliari ed immobiliari, di partecipazione ad aste pubbliche, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, fidejussioni bancarie e non; di stipulare contratti d'appalto, di partecipare ad altre aziende o Società costituite o da costituire anche sotto forma di conferimento; di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio pubblico o privato, di rinunciare ad ipoteche legali, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, di aprire conti correnti bancari con gli Istituti specializzati, di emettere assegni anche allo scoperto nei limiti dei fidi concessi dagli stessi Istituti, di esercitare azioni giudiziarie di ogni ordine e grado, di stipulare compromessi e transazioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore unico, il presidente o il vice presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o

se comunque nominato dall'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea decisione dei soci. Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme di legge, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter C.C. ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) che il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non

deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a che spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, letto c) e all'eventuale corresponsione di dividendi even-	
	tualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Controversie)	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, promosse da o contro la società, ivi comprese quelle	
	relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la	
	Camera di Commercio di Nuoro, con gli effetti previsti dagli	
	articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, co-	
	me prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque)	
	giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che	
	le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbi-	
	trato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Nuoro che	
	provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli arbitri).	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	

39 di 40

c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperato-
ri;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, come sopra precisato.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

LINA PISANO

DOTTOR CARMEN CAPPELLINI, NOTAIO IN TEULADA

=====

Io sottoscritto Dott. CARMEN CAPPELLINI, Notaio in Teulada,
certifico che la presente copia su supporto informatico è con-
forme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sen-
si del 3° comma dell'art. 20 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che
si trasmette ad uso del Registro Imprese.